

CONTRATTO DI SVILUPPO – Ricerca, Sviluppo e Innovazione

Sono agevolabili su tutto il territorio nazionale i **progetti di Ricerca, Sviluppo sperimentale e Innovazione di processo e dell'organizzazione** legati a progetti di investimenti industriali, turistici, di trasformazione di prodotti agricoli e di tutela ambientale.

Tra i beneficiari possono rientrare anche gli **organismi di ricerca e diffusione della conoscenza** limitatamente ai programmi congiunti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

Spese ammissibili Progetti di Ricerca Sviluppo e innovazione:

- Costi per il personale
- Strumenti e attrezzature (quote di amm.to)
- Ricerca contrattuale
- Spese generali
- Materiali

NB: Per i progetti di **innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo**, le imprese di grandi dimensioni sono ammissibili solo nell'ambito di un programma congiunto con PMI dove queste ultime sostengono cumulativamente almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto di innovazione dell'organizzazione o di innovazione di processo.

Dimensione dell'impresa

Intensità di aiuto per iniziativa e dimensione d'impresa

	Spese di ricerca industriale *	Spese di sviluppo sperimentale*	Spese progetto di innovazione
Piccola Impresa	70%	45%	50%
Media Impresa	60%	35%	50%
Grande Impresa	50%	25%	15%

* + 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80% se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- **collaborazione effettiva tra imprese** di cui almeno una è una PMI (singola impresa non sostiene più del 70 % dei costi ammissibili);
- **collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca** se tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto alla pubblicazione dei risultati della propria ricerca; .
- se il progetto è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera a), del trattato

In alternativa + 5 punti se il progetto è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera c), del trattato